



COMUNE DI MINERVINO MURGE

Provincia di Barletta-Andria-Trani

ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

IL SINDACO

Visti il R.D.L. 30.12.1923 n. 3267; - la Legge 24.02.1992 n. 225; - il D. Lgs. 31.03.1998 n. 112; - la Legge 21.11.2000 n. 353; - la L. R. del 30.11.2000 n. 18; le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Bari; l' art. 59 del T.U. 18.06.1931 n. 773 delle Leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; - la L.R. 12.05.1997 nr. 15; - il D.P.G.R. 03.03.2010, n. 215;

Considerata la necessità di emanare provvedimenti che valgano ad evitare l'insorgenza e la propagazione degli incendi boschivi durante la stagione estiva, arrecando danni a persone, animali e cose con conseguenze pericolose e turbative per la sicurezza dell' ordine pubblico;

RENDE NOTO

1. Per l'anno 2010, ai sensi del D.P.G.R. 03.03.2010, n° 215, su tutto il territorio comunale, dal **15 giugno al 15 settembre**, è in vigore **lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi** per tutti i territori boscati, cespugliati o erborati. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, incolte e adibite a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.
2. Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. 30.12.1923 n° 3267, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima nonché dell'art.3 della Legge N° 353 del 20.11.2000, durante il periodo di grave pericolosità d'incendio, in tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale, o ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
 - Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
 - Far brillare mine o usare esplosivi;
 - Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - Tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
 - Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
 - Esercizio attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
 - Inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l'erba secca;
 - Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
 - Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive;
3. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'A.N.A.S., l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2010, lungo le vie ferroviarie, le strade di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate del territorio Comunale di Minervino Murge, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti la combustione e/o con diserbanti purché di natura eco-compatibile.
4. I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate, una **"precesa" o "fascia protettiva"**, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una **larghezza continua e costante di almeno quindici metri** e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. **I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell'accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all'Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà curarne l'istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme**

ivi richiamate, nonché con riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria l'Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali delle aree interessate.

5. È fatto **divieto di bruciatura delle stoppie** e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) **prima del 1° settembre** di cui all'articolo 5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.). In considerazione delle condizioni climatiche favorevoli l'innesco degli incendi boschivi che si protraggono principalmente fino al 31 agosto e che fino a questo periodo la pressione antropica dovuta al flusso turistico incide maggiormente sulle aree boscate del territorio pugliese, al fine di preservare l'incolumità pubblica ed il patrimonio boschivo regionale **è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1 settembre**. L'accensione può avvenire, a partire dal primo settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tale da generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.
6. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l'obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno **fascie protettive di larghezza non inferiore a metri quindici** lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
7. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire l'apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l'estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.
8. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno 2010 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro. Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.
9. I Comandi Militari, nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.
10. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del D.P.G.R. 03.03.2010, n° 215, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.
11. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 7 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n.28/08.
12. Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell'art.11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell'art.49 della L.R. n.27 del 13/08/1998.
13. I Comandi del Corpo Forestale dello Stato, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Dalla Residenza Municipale li 04/06/2010

II SINDACO
dott. Luigi ROCCOTELLI